

# Agenda

---

- Nuovo Rapporto di lavoro
- Cessione del quinto
- Fondo di garanzia
- Progetto esemplificativo
- Riscatto della posizione in caso di decesso dell'iscritto
- Regolamento adesioni

16/10/2008

---

**NUOVO RAPPORTO  
DI LAVORO  
(Direttive Covip 24 aprile 2008)**

A cura di Maria Rita Gilardi



**Nuovo rapporto di lavoro:  
lavoratrice/lavoratore riassunto che ha già effettuato la scelta  
con il precedente datore di lavoro**

---

**Scambio di informazioni tra lavoratrice/lavoratore e datore di lavoro**



**Il datore di lavoro **verifica** la scelta fatta in precedenza dalla/dal lavoratrice/lavoratore**



**La/il lavoratrice/lavoratore rilascia apposita **dichiarazione****

**Nuovo rapporto di lavoro:  
lavoratrice/lavoratore riassunto che ha già effettuato la scelta  
con il precedente datore di lavoro**

---

- Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di lasciare il TFR presso il datore di lavoro/Fondo Tesoreria
- Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di versare tutto il TFR ad una forma pensionistica complementare
- Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di versare una parte del TFR ad una forma pensionistica complementare

## **Nuovo rapporto di lavoro: lavoratrice/lavoratore riassunto che ha già effettuato la scelta con il precedente datore di lavoro**

---

Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di **lasciare il TFR presso il datore di lavoro/Fondo Tesoreria**



**Rilascia apposita dichiarazione** - in forma scritta (non c'è una modulistica predisposta) - al nuovo datore di lavoro sulla scelta a suo tempo fatta con allegato



**L'attestazione** rilasciata dal precedente datore di lavoro con l'indicazione della scelta effettuata. Se l'attestazione non può essere rilasciata: **copia del modulo** utilizzato per la scelta (TFR1 – TFR2)



Il datore di lavoro **conserva** la dichiarazione e ne rilascia **copia controfirmata per ricevuta** alla/al lavoratrice/lavoratore

## Nuovo rapporto di lavoro: lavoratrice/lavoratore riassunto che ha già effettuato la scelta con il precedente datore di lavoro

---

Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di versare tutto il TFR ad una forma pensionistica complementare



Rilascia apposita dichiarazione - in forma scritta (non c'è una modulistica predisposta) - al nuovo datore di lavoro sulla scelta a suo tempo fatta con allegato



L'attestazione rilasciata dal precedente datore di lavoro con l'indicazione della scelta effettuata. Se l'attestazione non può essere rilasciata: copia del modulo utilizzato per la scelta (TFR1 – TFR2) ovvero copia del modulo di adesione



Indica (Modulistica predisposta dalla Covip), inoltre, la forma di previdenza complementare dove vuole conferire il proprio TFR maturando - con allegato il modulo di adesione – in relazione al nuovo rapporto di lavoro. Gli effetti della scelta retroagiranno alla data dell'assunzione



Il datore di lavoro conserva la dichiarazione e ne rilascia copia controfirmata per ricevuta alla/al lavoratrice/lavoratore



In mancanza di indicazione, decorsi sei mesi dall'assunzione, si applica il silenzio - assenso

## **Nuovo rapporto di lavoro: lavoratrice/lavoratore riassunto che ha già effettuato la scelta con il precedente datore di lavoro**

---

**Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di versare una parte del TFR ad una forma pensionistica complementare** ↓

**Rilascia apposita dichiarazione** - in forma scritta (non c'è una modulistica predisposta) - al nuovo datore di lavoro sulla scelta a suo tempo fatta con allegato ↓

**L'attestazione** rilasciata dal precedente datore di lavoro con l'indicazione della scelta effettuata. Se l'attestazione non può essere rilasciata: **copia del modulo** utilizzato per la scelta (TFR1 – TFR2) ovvero **copia del modulo di adesione** ↓

**Indica (Modulistica predisposta dalla Covip), inoltre, la forma di previdenza complementare** dove vuole conferire il proprio TFR maturando - con allegato il modulo di adesione – in relazione al nuovo rapporto di lavoro e **la quota di TFR: tutto o una parte (%)**. Gli effetti della scelta retroagiranno alla data **dell'assunzione** ↓

**Si è chiamati quindi a scegliere sulla quota di TFR da conferire** ↓

**Il datore di lavoro conserva** la dichiarazione e ne rilascia **copia controfirmata per ricevuta** alla/al lavoratrice/lavoratore ↓

**In mancanza di indicazione, decorsi sei mesi dall'assunzione, si applica il silenzio-assenso**

**Nuovo rapporto di lavoro:  
lavoratrice/lavoratore riassunto che ha già  
effettuato la scelta con il precedente datore di lavoro**

---

**Lavoratrice/lavoratore che aveva scelto di versare tutto o parte del TFR alla previdenza complementare**



**Se ha riscattato: comunica** al nuovo datore di lavoro che ha riscattato. Deve nuovamente scegliere (compilazione TFR2) se versare il TFR maturando alla previdenza complementare o lasciarlo presso il datore di lavoro/Fondo Tesoreria



**Meccanismo del silenzio – assenso**



# Inoltre: chi è chiamato ad effettuare la scelta?

---

**Ricordiamo che:**

La lavoratrice e il lavoratore dipendente del settore privato neo assunti o che non hanno effettuato la scelta nei precedenti rapporti di lavoro (**ad esempio contratto a tempo determinato cessato prima della decorrenza dei sei mesi**)



Entro 6 mesi dalla data di assunzione saranno chiamati a **scegliere** se destinare, in tutto o in parte, **il loro TFR maturando** alla previdenza complementare o lasciarlo in azienda

# Nuovo rapporto di lavoro: Modulistica

---

Moduli pubblicati nella G.U. del 1° febbraio 2007

**MODULO TFR2 PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006**  
Il modulo deve essere messo a disposizione della lavoratrice e del lavoratore dal datore di lavoro il quale **deve conservarlo e consegnarne una copia controfirmata per ricevuta alla/al lavoratrice/lavoratore**

**N.B. MODULO TFR1 PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006**  
Oggi non si utilizza più per effettuare la scelta. Le lavoratrici e i lavoratori che lo hanno utilizzato durante il semestre (dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007) devono conservarne la copia controfirmata e restituita dal datore di lavoro

**N.B.** conservare sempre le copie di tutta la documentazione: moduli TFR1/TFR2, modulo di adesione, dichiarazione della scelta ecc.

A cura di Maria Rita Gilardi



---

# CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

A cura di Maria Rita Gilardi



# La cessione del quinto dello stipendio e la previdenza complementare

---

## Che cosa è la cessione del quinto dello stipendio?

È una forma di **prestito garantito** a tasso fisso. I pagamenti delle rate avvengono tramite trattenuta di una parte dello stipendio o della pensione (non superiore ad un quinto) da parte del datore di lavoro


La garanzia del credito da parte della lavoratrice o del lavoratore avviene con diverse modalità espressamente previste:

- stipula di apposita polizza assicurativa sugli eventi morte e infortuni
- fornendo **in garanzia il TFR** maturato per il rischio di cessazione del rapporto di lavoro

# La cessione del quinto dello stipendio e la previdenza complementare

---

La cessione del quinto dello stipendio coinvolge:



# La cessione del quinto dello stipendio e la previdenza complementare

---

Nel caso di adesione alla previdenza complementare:

- **Cambia** il soggetto depositario del TFR: la forma pensionistica complementare in luogo del datore di lavoro
- **L'oggetto della garanzia non viene meno** cambia il soggetto cui rivalersi in caso di inadempimento e cambiano le modalità con cui la lavoratrice o il lavoratore può acquisire le somme derivanti dal TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro
- Si ritiene opportuno che il datore di lavoro, al quale è stato notificato l'atto di cessione in garanzia del TFR, dia **informativa** all'istituto mutuante della scelta della/della lavoratrice/lavoratore di conferire il TFR maturando alla previdenza complementare (Deliberazione Covip 30 maggio 2007)

# La cessione del quinto dello stipendio e la previdenza complementare

---

**Cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità (articolo 11, comma 10 Decreto legislativo 252/2005)**

- **Prestazione pensionistica: nei limiti di un quinto**
- **Riscatto totale e riscatto parziale: senza limitazioni**
- **Anticipazione per spese mediche: nei limiti di un quinto**
- **Anticipazione per acquisto prima casa e ristrutturazioni edilizie: senza limitazioni**
- **Anticipazioni per altre esigenze: senza limitazioni**

# La cessione del quinto dello stipendio e la previdenza complementare

---

## Orientamenti Covip 30 maggio 2007

Le modalità con cui la/il lavoratrice/lavoratore può acquisire le somme derivanti dal TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono:

- **Maturazione del diritto a prestazione pensionistica:** l'istituto mutuante (finanziaria) potrà soddisfarsi nei limiti di un quinto sulla prestazione percepita (capitale o rendita)
- **Non maturazione del diritto a prestazione pensionistica:** l'istituto mutuante (finanziaria) potrà soddisfarsi senza limiti ma sulle somme che la/il lavoratore abbia chiesto per i riscatti



# La cessione del quinto dello stipendio e la previdenza complementare

---

**Quindi:**

- Se la lavoratrice/lavoratore ha un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio può iscriversi alla previdenza complementare?
- Si ma occorre **leggere attentamente il contratto di cessione** al fine di verificare che non ci siano clausole che limitino la possibilità di aderire. Quali ad esempio:
  - di impegno a non versare il TFR alle forme pensionistiche complementari
  - di impegno a non incrementare la contribuzione a previdenza complementare

---

# FONDO DI GARANZIA DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE

A cura di Maria Rita Gilardi



## Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

---

- ✓ Il Decreto legislativo 80/92 ha previsto l'istituzione presso l'INPS del Fondo di garanzia contro il rischio derivante da omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro **insolvente**, dei contributi alle forme di previdenza complementare
- ✓ Il fondo è **finanziato** con una quota (pari all'1%) del contributo di solidarietà (10%) che i **datori di lavoro** pagano all'INPS sulle somme destinate alla previdenza complementare diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR (articolo 16, commi 1 e 2 Decreto legislativo 252/2005)
- ✓ La circolare Inps del 22 febbraio 2008, n. 23 fornisce indicazioni sulle **modalità di attuazione** dell'intervento del Fondo di garanzia
- ✓ Le somme **non sono corrisposte** direttamente alla/lavoratrice/lavoratore

# Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

---

I soggetti assicurati e legittimati a richiedere l'intervento del Fondo:

- lavoratrici e lavoratori subordinati
- in caso di decesso della lavoratrice o del lavoratore:
  - i soggetti aventi titolo nell'Ago alla pensione indiretta sempre che siano stati indicati quali beneficiari. Decesso dell'assicurato (avviene prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica)
  - i soggetti aventi diritto nell'Ago alla pensione di reversibilità, a condizione che tali soggetti siano gli effettivi beneficiari della prestazione e che lo schema di adesione alla forma pensionistica complementare preveda la restituzione del montante residuo o l'erogazione di una rendita ai superstiti. Decesso del titolare di una prestazione pensionistica

**N.B.** Le forme pensionistiche complementari **non possono** in nessun caso richiedere l'intervento del Fondo di garanzia



# Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

---

Sono garantiti dal fondo:

- Il contributo del datore di lavoro
- Il contributo della/del lavoratrice/lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato
- Quota di TFR conferita alla forma di previdenza complementare che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato

Tali contributi saranno **rivalutati** utilizzando, per ciascun anno, l'indice di rendimento del TFR

# **Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92**

---

**Le procedure che danno diritto all'intervento del Fondo sono:**

- Fallimento**
- Concordato preventivo**
- Liquidazione coatta amministrativa**
- Amministrazione straordinaria**
- Amministrazione controllata**
- Qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale il Fondo potrà intervenire previo esperimento, da parte della/del lavoratrice/lavoratore, di una procedura esecutiva individuale a seguito della quale il credito per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto**

# Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

---

I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale sono:

- **Iscrizione** ad una forma di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda
- **Cessazione** del rapporto di lavoro
- **Insolvenza** del datore di lavoro
- **Accertamento** dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo

# Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

---

I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:

- **Iscrizione** ad una forma di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda
- **Cessazione** del rapporto di lavoro
- **Accertamento** giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare
- **Inapplicabilità** al datore di lavoro delle procedure concorsuali
- **Insufficienza** delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata





# Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

---

## Domanda

- **Sede Inps:** sede nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la residenza. Se residente all'estero quella dell'ultima residenza in Italia o dove elegge domicilio
- **Modulo da utilizzare:** modello predisposto dall'Inps o in carta semplice purché contenente tutte le informazioni previste nel modello Inps

# Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

---

## Termini per la presentazione della domanda

- **Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa e amministrazione Controllata:** dal 31° giorno dal deposito dello stato passivo
- **Impugnazioni o opposizione al credito della/del lavoratrice/lavoratore:** dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza
- **Concordato preventivo:** dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologa (decreto di omologazione) o dalla sentenza (decreto) che decide su eventuali opposizioni o impugnazioni
- **Insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare:** dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo sentenza che decide eventuale contestazione
- **Esecuzione individuale:** dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione del ricavato dell'esecuzione

# Il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 80/92

---

## Decorrenza della garanzia

- **Contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992** (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 80/92)
- In caso di datore di lavoro assoggettato a procedure concorsuale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, la garanzia decorre **dal 6 ottobre 2005** (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 186/05)
- Le domanda potranno trovare accoglimento nei limiti della **prescrizione decennale** decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
  
- **N.B.** le **domande presentate** prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 e attualmente giacenti presso la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito verranno trasferite alle sedi territorialmente competenti

---

**PROGETTO ESEMPLIFICATIVO:  
STIMA  
DELLA PENSIONE COMPLEMENTARE**

A cura di Maria Rita Gilardi



# Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare

---

## Che cosa è il Progetto esemplificativo?

- È uno strumento di **stima (simulazione)** che illustra, alla lavoratrice e al lavoratore aderente ad una forma di previdenza complementare, l'evoluzione prevista della sua posizione previdenziale e l'importo della prestazione attesa al momento del pensionamento
- Illustra, inoltre, il valore della rendita corrispondente alla posizione individuale maturata

## A che cosa serve?

- All'adozione o modifica delle scelte riguardanti il suo piano pensionistico: livello di contribuzione, profilo di investimento, ecc.

# Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare

---

## Quando viene consegnato?

- Contestualmente alla nota informativa viene consegnato il Progetto esemplificativo **standardizzato**. La decorrenza per la diffusione di tale progetto esemplificativo è fissata al 1° luglio 2008
- Viene trasmesso con la comunicazione periodica annuale il Progetto esemplificativo **personalizzato**. La decorrenza per l'invio di tale progetto esemplificativo è fissata per l'invio delle comunicazioni periodiche relative all'esercizio 2008 (quindi nel 2009)

## Inoltre

- Nei siti delle forme pensionistiche complementari saranno disponibili i **motori di calcolo** per lo sviluppo del progetto esemplificativo elaborati, entro il 30 giugno 2008, sulla base delle istruzioni fornite dalla Covip (Deliberazione 31 gennaio 2008)

---

**RI SCATTO DELLA POSIZIONE  
IN CASO DI DECESSO  
DELL'ISCRITTO  
(Orientamenti interpretativi Covip 15 luglio 2008)**

A cura di Maria Rita Gilardi



# Riscatto della posizione in caso di decesso dell'iscritto

---

In caso di decesso prima della maturazione del diritto alle prestazioni la posizione viene riscattata:

- dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione: per le forme pensionistiche ad adesione collettiva resta acquisita dal Fondo; per le forme pensionistiche individuali viene devoluta a finalità sociali (articolo 14, comma 3, decreto legislativo 252/2005)

↓  
Che significato ha il termine ovvero?

↓  
“congiunzione disgiuntiva includente”

↓  
non c'è una prevalenza degli eredi sui beneficiari: la posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'aderente. Qualora, invece, l'aderente abbia indicato/designato uno o più beneficiari la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti designati.



---

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ADESIONE  
ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI  
(Deliberazione Covip 29 maggio2008)**

A cura di Maria Rita Gilardi



# Regolamento sulle modalità di adesione

---

**Disposizioni sulla raccolta delle adesioni entrate in vigore dal 1° ottobre 2008 al fine di fornire informazioni chiare, trasparenti e aggiornate**

## **Adesione**

Deve essere preceduta dalla consegna gratuita della Nota informativa, dello Statuto e del Progetto esemplificativo standardizzato.

## **Raccolta delle adesioni**

La raccolta può avvenire presso: la sede del Fondo pensione, la sede dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti; i luoghi di lavoro dei destinatari; le sedi dei patronati; negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati.